

Emendamento 8

Aggiungere articolo 53 bis: Assemblea cittadina

1. Il Comune promuove il concorso della cittadinanza alla formazione e attuazione delle politiche comunali e rafforza il dialogo fra i cittadini e tra questi e l'Amministrazione mediante l'Assemblea cittadina, quale istituto di democrazia partecipativa.
2. L'Assemblea è organo temporaneo, con funzioni propositive e consultive, costituito da un campione casuale di cittadine e cittadini, egualmente rappresentativo della popolazione. L'Assemblea si forma, confronta e infine esprime, attraverso il metodo deliberativo, su temi di particolare rilevanza che rientrano nella competenza del Comune.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio comunale, su iniziativa propria o dei soggetti di cui al precedente art. 49, con apposita deliberazione che ne determina le finalità, la durata, l'oggetto, anche espresso sotto forma di quesiti o richiesta di pareri, ed eventuali specifiche organizzative. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame gli esiti dell'Assemblea, come previsto dal comma successivo.
4. Al termine dei lavori, l'Assemblea, privilegiando ove possibile il metodo del consenso, approva proposte e raccomandazioni, sulle quali il Consiglio comunale decide entro quattro mesi con apposita deliberazione, adottando, per quelle accolte in tutto o in parte, gli indirizzi per la conseguente attività amministrativa della Giunta e degli Uffici, e fornendo ampia e specifica motivazione per quelle accolte solo parzialmente, modificate o rigettate.
5. Il Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini stabilisce le norme attuative, con particolare riferimento alle modalità e ai termini di proposta, indizione, composizione, organizzazione e funzionamento dell'Assemblea, di discussione e decisione del Consiglio sugli esiti, di coinvolgimento della Giunta e degli Uffici, nonché di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione, secondo principi di partecipazione democratica, pubblicità e trasparenza.